

## Comunicato del 23.02.2015

# JOB ACT: il decreto per NASPI e ASDI

Come noto il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi due decreti attuativi del "Jobs act". Di seguito riportiamo la sintesi delle novità introdotte da quello che modifica le prestazioni per il sostegno al reddito in caso di perdita del posto di lavoro, ovvero introduce la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e l'assegno di disoccupazione (ASDI).

Ricordiamo che il decreto legislativo non interviene sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro come la cassa integrazione ordinaria, straordinaria, contratti di solidarietà, fondi di sostegno al reddito che saranno oggetto di altri decreti.

### NASPI

Il decreto legislativo rimodula le prestazioni di disoccupazione nell'ambito della assicurazione sociale per l'impiego, unificando i trattamenti ordinari e i trattamenti brevi e disciplinando una sola e unica prestazione di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti disoccupati. La nuova prestazione di disoccupazione, denominata Naspi, sostituisce le indennità di Aspi e mini-Aspi di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Rimane, invece, inalterato il sistema dell'indennità di disoccupazione agricola. La nuova indennità decorrerà per i nuovi eventi di disoccupazione che insorgeranno posteriormente alla data del 1° maggio 2015.

#### *Destinatari*

I destinatari della nuova prestazione di disoccupazione tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dipendenti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione e gli operai agricoli a tempo determinato o i indeterminato, destinatari della cosiddetta disoccupazione agricola. Come per l'Aspi sono inclusi gli apprendisti, i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato, il personale dipendente artistico, teatrale e cinematografico, nonché i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato e gli impiegati del settore agricolo.

#### *Requisiti*

Il primo requisito da soddisfare per l'accesso alla prestazione si conferma essere la condizione di disoccupazione involontaria ovvero la perdita del lavoro non dipendente dalla volontà del lavoratore.

Sono, al contrario, esclusi dal beneficio i lavoratori disoccupati a seguito di dimissioni ovvero di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Esistono, tuttavia, delle eccezioni, per cui la nuova prestazione è comunque riconosciuta, come peraltro previsto anche dalla normativa in materia di Aspi, ai lavoratori che abbiamo rassegnato le dimissioni per giusta causa oppure in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell'ambito della procedura di conciliazione.

I beneficiari devono inoltre avere acquisito (e devono conservare) lo stato di disoccupazione.

Per quanto riguarda i requisiti contributivi per ottenere la prestazione, la NASPI si differenzia dall'ASPI.

Il lavoratore deve dimostrare di aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione e almeno 18 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.

Non sono più richiesti i 2 anni di anzianità assicurativa e le 52 settimane di contribuzione nei 2 anni precedenti la disoccupazione (come previsto per l'Aspi), ma la contribuzione richiesta per l'accesso alla nuova prestazione di disoccupazione è inferiore anche alle 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno che erano previsti per beneficiare della mini-Aspi.

## *Retribuzione di riferimento ammontare della prestazione*

Il calcolo della prestazione di disoccupazione è basato sulla retribuzione mensile di riferimento che ha come base di calcolo la retribuzione complessiva degli ultimi quattro anni, comprensiva di tutti gli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, che siano imponibili ai fini previdenziali. Dividendo tale importo complessivo per il numero di settimane di contribuzione relative a tale retribuzione, si ricava l'importo della retribuzione media settimanale. Essa deve essere moltiplicata per il numero 4,33 (che corrisponde a moltiplicare per cinquantadue settimane e dividere per dodici mesi) per ottenere la retribuzione media mensile, che diventa la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo dell'indennità.

La misura della prestazione è fissata nel 75% della retribuzione di riferimento, quando essa sia pari o inferiore, per il 2015, a 1.195,00 euro. In caso di una retribuzione mensile di riferimento superiore a tale importo, l'ammontare dell'indennità è calcolato sommando al 75% dei 1.195,00 euro (per il 2015) il 25% della differenza tra la retribuzione di riferimento e i 1.195,00 euro.

L'ammontare della prestazione così calcolato non rimane costante per l'intero periodo del diritto alla prestazione, ma è soggetto a un meccanismo di riduzione progressiva, volto a incentivare, insieme ad altre misure e sanzioni, il percettore al ritorno al lavoro. Per il 2015, l'importo dell'indennità viene ridotto progressivamente del 3% ogni mese a decorrere dalla quinto mese di erogazione. Dal 1° gennaio 2016, per i nuovi eventi di disoccupazione, la decurtazione dell'ammontare iniziale della prestazione decorrerà dalla quarto mese di erogazione. Per l'indennità di disoccupazione è individuato un importo massimo mensile, fissato per il 2015 in 1.300 euro. Questo importo massimo, come l'importo di riferimento di 1.195 euro per il calcolo dell'indennità sono da rivalutare annualmente sulla base della variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

La nuova prestazione di disoccupazione non è soggetta al prelievo contributivo (attualmente pari al 5,84%), a cui sono invece sottoposte l'indennità di mobilità e le integrazioni salariali.

Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, che in precedenza non godevano dell'indennità e non versavano i contributi, è previsto un progressivo allineamento contributivo e pertanto il trattamento dell'indennità di disoccupazione Aspi è determinato annualmente in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione (articolo 2, comma 27, legge n. 92/2012). Il decreto legislativo prevede che per queste categorie di lavoratori la misura della prestazione sia allineata a quella generale a decorrere dal 1° maggio 2015 ovvero dall'istituzione della nuova prestazione di disoccupazione.

## *Contribuzione figurativa*

Il calcolo dei contributi figurativi da accreditare per il periodo di godimento della prestazione viene effettuato sulla base del reddito di riferimento, come sopra specificato. Per gli eventi di disoccupazione successivi al 1° gennaio 2016, i contributi figurativi saranno calcolati sulla retribuzione di riferimento soltanto entro il limite corrispondente a 1,4 volte l'importo massimo mensile della prestazione (1.820 euro mese). Nel caso in cui le retribuzioni definite per il calcolo della contribuzione figurativa, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, risultino inferiori alla media della retribuzione pensionabile (calcolata non considerando le retribuzioni per il calcolo dei contributi figurativi nel periodo di NASPI) non sono computate per la determinazione della misura della retribuzione pensionabile. I periodi relativi alle retribuzioni eventualmente non computate sono comunque conteggiati ai fini dell'anzianità contributiva per la determinazione della retribuzione pensionabile sulla base del sistema contributivo.

## *Durata della prestazione*

La nuova prestazione non prevede una modulazione in base all'età ma è calcolata tenendo conto la storia contributiva pregressa del singolo lavoratore.

La nuova prestazione di disoccupazione sarà erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni. Non vengono computati nel calcolo delle settimane di contribuzione i periodi già considerati per l'erogazione di altre prestazioni di disoccupazione. Più praticamente, se nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione il lavoratore è sempre stato occupato, avrà versato contributi per 208 settimane (4 anni per 52 settimane), avendo pertanto diritto a 104 settimane (2 anni) di indennità.

Il decreto fissa un tetto massimo alle settimane di fruizione, individuato in 78 settimane (1,5 anni circa), ma soltanto a decorrere dal 2017. Questa disposizione coordina la durata della nuova prestazione con quanto

previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 con riferimento in particolare alla riduzione progressiva della durata dell'indennità di mobilità e la sostituzione definitiva dell'indennità di mobilità con le prestazioni di disoccupazione a decorrere appunto dal 2017. Infatti, la legge Fornero prevede che la durata della indennità di disoccupazione a regime e quindi dal 2017 (in sostituzione anche della mobilità) sia di 18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età (mentre sarebbe di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni).

### *Modalità di richiesta della prestazione*

Per beneficiare della prestazione di disoccupazione, il lavoratore deve presentare domanda all'Inps. La presentazione della domanda deve avvenire unicamente per via telematica, che attualmente significa non soltanto via internet, ma anche telefonicamente attraverso il Contact center dell'Inps. I lavoratori possono essere supportati nella presentazione della domanda dai Patronati, che agevolano i lavoratori nell'utilizzo delle procedure telematiche.

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena decadenza. Come previsto per l'indennità di disoccupazione disciplinata dalla legge Fornero e dalla normativa previgente, anche per la nuova prestazione di disoccupazione è previsto periodo di carenza di 7 giorni, per cui il diritto alla prestazione decorre non prima dell'ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro oppure, superato questo termine, dal giorno successivo la presentazione della domanda.

### *Vincoli per la conservazione della prestazione*

I vincoli per la conservazione della prestazione non sono una novità della NASPI ma erano già presenti nella precedente disciplina. Viene ribadita la necessità che il percettore metta in atto specifici comportamenti consistenti generalmente nella partecipazione e adesione a determinate misure di attivazione (colloqui, attività formative, ricerca attiva di una occupazione ecc.) proposte dai servizi competenti o nella accettazione di una offerta di lavoro, considerata congrua. Permane la richiesta di rendersi «immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti».

Il decreto ribadisce che la prestazione è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.

La compatibilità della prestazione di disoccupazione con una nuova attività lavorativa si intreccia con le norme relative alla conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 4, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

Lo stato di disoccupazione si conserva nel caso di un rapporto di lavoro che dà origine a un reddito inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro. Lo stato di disoccupazione è sospeso quando viene instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi, con un reddito superiore al reddito minimo escluso da imposizione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato da cui deriva un reddito superiore al reddito minimo escluso da imposizione abbia una durata superiore ai 6 mesi, si determina la perdita dello stato di disoccupazione. Ugualmente ciò accade in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo (anche una collaborazione coordinata e continuativa) da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo escluso da imposizione.

Un nuovo rapporto di lavoro subordinato non è compatibile con la prestazione di disoccupazione nel caso in cui il reddito derivante da tale rapporto di lavoro sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione e la durata del rapporto sia indeterminata oppure superiore a 6 mesi. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia inferiore a 6 mesi (nonostante il reddito sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione), esso è comunque compatibile con la prestazione di disoccupazione, che viene sospesa fino ad un massimo di 6 mesi. Nel caso in cui il nuovo rapporto di lavoro subordinato origini un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, la prestazione di disoccupazione è comunque compatibile con il rapporto di lavoro, indipendentemente dalla sua durata. In questa circostanza è prevista la conservazione dello stato di disoccupazione.

Il decreto specifica che la compatibilità è tuttavia subordinata alla condizione che il datore di lavoro oppure l'utilizzatore (nel caso il lavoratore sia in somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore del precedente rapporto di lavoro a seguito della cui cessazione si è originato il diritto alla prestazione di

disoccupazione e «non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti». In questa situazione, inoltre, il beneficiario della prestazione per conservare il beneficio è tenuto a comunicare all'Inps entro un mese dall'inizio della nuova attività lavorativa il reddito annuo previsto.

La prestazione è quindi compatibile con il nuovo rapporto di lavoro e è parzialmente cumulabile con il relativo reddito. L'indennità viene ridotta di un importo corrispondente all'80% del reddito previsto.

A seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi, la riduzione della prestazione sarà ricalcolata e adeguatamente conguagliata.

Nell'ambito delle norme relative alla compatibilità e cumulabilità, viene anche esplicitato il caso in cui un lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessi da uno dei rapporti per una delle cause che danno diritto alla prestazione di disoccupazione. Se ricorrono i requisiti per la prestazione e il reddito «residuo» derivante dall'altro o altri rapporti di lavoro è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, il lavoratore avrà diritto alla prestazione, ridotta come sopra specificato, comunicando all'Inps entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

Il decreto legislativo specifica inoltre che la contribuzione versata con riferimento ai rapporti di lavoro compatibili è utile ai fini della definizione dei requisiti e della durata della prestazione.

Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo, esso non sarà compatibile con la prestazione di disoccupazione nel caso il reddito derivante sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione. In questo caso, il beneficiario decade dalla prestazione. C'è invece compatibilità tra la prestazione e un nuovo rapporto di lavoro autonomo nel caso di un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, che infatti è compatibile anche con la conservazione dello stato di disoccupazione. Anche in questo caso, il beneficiario della prestazione è obbligato a comunicare all'Inps il reddito annuo previsto, entro un mese dall'inizio della nuova attività lavorativa.

L'indennità viene ridotta di un importo corrispondente all'80% del reddito previsto. A seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi, la riduzione della prestazione sarà ricalcolata e adeguatamente conguagliata. Il beneficiario non obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi è tenuto alla consegna all'Inps di una apposita autodichiarazione in cui sia specificato il reddito ricavato dalla attività lavorativa autonoma.

Accanto alle ragioni di decadenza dal diritto alla prestazione di disoccupazione di cui ai punti precedenti, ne vengono elencate altre che consistono in: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un'attività lavorativa subordinata senza l'effettuazione della prevista comunicazione del lavoratore all'Inps; inizio di un'attività lavorativa autonoma senza l'effettuazione della prevista comunicazione del lavoratore all'Inps; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, a meno che il lavoratore non opti per la Naspi; mancato rispetto delle regole di condizionalità previste dal decreto legislativo.

#### *Incentivo all'autoimprenditorialità*

Il decreto legislativo prevede la possibilità della liquidazione anticipata, in unica soluzione, della NASPI trattamento di disoccupazione, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa. Al lavoratore, sarà erogato l'importo ancora spettante e non ancora erogato al momento della richiesta, che deve essere effettuata in via telematica all'Inps entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa. Nel caso in cui il beneficiario diventi socio lavoratore con contratto di lavoro subordinato, l'ammontare corrispondente all'anticipazione della prestazione non ancora percepita spetta alla cooperativa.

La liquidazione anticipata della prestazione non dà diritto al beneficiario alla contribuzione figurativa né all'assegno per il nucleo familiare.

Nel caso poi in cui il beneficiario dell'anticipazione della prestazione instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale avrebbe goduto del trattamento, è obbligato a restituire per intero l'anticipazione.

# ASDI

Altra novità del decreto è l'istituzione, dal 1° maggio 2015, in via sperimentale per il 2015, l'assegno di disoccupazione (Asdi).

Si tratta di una prestazione di sostegno al reddito in caso di disoccupazione del tutto inedita per il sistema italiano di ammortizzatori sociali. L'obiettivo di questa tutela è di salvaguardare il reddito dei disoccupati che vedono protrarsi tale loro situazione oltre il periodo di tutela dell'indennità di disoccupazione e che si trovano in condizioni di indigenza.

Benché sia un trattamento collegato allo stato di disoccupazione, non appartiene al sistema di assicurazione contro la disoccupazione (non è infatti una prestazione assicurativa) ma consiste invece in una prestazione assistenziale, finanziata da uno specifico fondo nell'ambito delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche se sarà attuata e gestita dall'Inps.

La dotazione del fondo è di 300 milioni euro per il 2015. Nel caso di estensione dell'assegno di disoccupazione anche posteriormente al 2015, la prestazione dovrà essere adeguatamente finanziata da nuove risorse che saranno stanziare da appositi provvedimenti legislativi da adottare.

## *Destinatari*

Sono destinatari dell'assegno di disoccupazione i beneficiari della nuova indennità di disoccupazione (Naspi) che al termine del periodo di godimento del beneficio siano ancora disoccupati e si trovino in «una condizione economica di bisogno», che sarà definita, in termini di Isee, da un decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale.

Trattandosi di uno strumento sperimentale e con una dotazione limitata, si prevede di dare precedenza nella destinazione di tale prestazione ai lavoratori disoccupati appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, secondariamente, ai lavoratori vicini al pensionamento. Al termine del 2015, in base alle disponibilità di risorse del fondo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potrà estendere l'erogazione dell'assegno a tutti i potenziali destinatari, definendone le modalità mediante decreto.

## *Requisiti*

I potenziali beneficiari devono avere goduto della prestazione di disoccupazione per tutto il periodo per il quale ne avevano diritto; devono aver conservato lo stato di disoccupazione; devono trovarsi in una condizione economica di bisogno, come sarà definito dal successivo decreto ministeriale; soddisfare altri, eventuali, criteri che dovranno essere stabiliti dal medesimo decreto ministeriale.

## *Durata, ammontare dell'assegno*

L'erogazione dell'assegno di disoccupazione è prevista per una durata massima di 6 mesi. L'ammontare è stabilito nel 75% dell'importo dell'ultima prestazione di disoccupazione (Naspi). Tuttavia, l'importo dell'assegno non può essere superiore alla misura dell'assegno sociale. L'ammontare calcolato sarà incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore, secondo quanto sarà definito dal successivo decreto ministeriale che dovrà stabilire anche l'importo massimo complessivo dell'assegno.

A differenza delle altre prestazioni di disoccupazione, è previsto che l'assegno di disoccupazione sia erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico. Questo fa pensare a uno strumento simile a quello della carta acquisti, che ha in comune con l'assegno il fatto di essere una prestazione assistenziale.

## *Limiti per il godimento*

Benché l'assegno di disoccupazione sia una prestazione assistenziale e non assicurativa, è tuttavia legata allo stato di disoccupazione del beneficiario. Non si rinuncia, pertanto, a condizionare il godimento della prestazione alla partecipazione dei beneficiari a misure di attivazione. In questo caso, si richiede l'adesione a un «progetto personalizzato» redatto dai servizi competenti. Le modalità di definizione e redazione di tale progetto e delle iniziative di attivazione, nonché di valutazione degli interventi erogati saranno stabilite dal successivo decreto ministeriale.

Tuttavia si specifica che esso debba prevedere per i beneficiari obblighi di ricerca attiva di un lavoro, di disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, di accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle misure di attivazione stabilite nel progetto personalizzato saranno obbligatorie, pena la decadenza dal beneficio.

Per incentivare il ritorno, anche graduale, al lavoro del beneficiario di tale prestazione, si prevede la possibilità di un cumulo parziale tra l'assegno di disoccupazione e il reddito derivante da una nuova occupazione. Il successivo decreto dovrà definire i limiti del cumulo e la progressiva riduzione dell'ammontare dell'assegno in caso di prosecuzione del nuovo rapporto di lavoro, in considerazione anche dell'ammontare del reddito da lavoro.

Il Dipartimento Politiche Sociali